

2056. I creditori e i legatari che avessero fatta novazione accettando l'erede per debitore, non hanno diritto alla separazione.

2057. Il diritto alla separazione non può esercitarsi che nel termine perentorio di tre mesi dal giorno dell'aperta successione.

2058. L'accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario non dispensa i creditori del defunto e i legatari che intendono valersi del diritto di separazione, dall'osservare quanto è stabilito in questo titolo.

2059. Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita col farne la domanda giudiziale.

2060. Lo stesso diritto riguardo agli immobili si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno degli immobili stessi presso l'ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati.

L'iscrizione si eseguisce nei modi determinati dall'articolo 1987, aggiungendovi il nome del defunto e quello dell'erede se è conosciuto, e la dichiarazione che viene presa a titolo di separazione dei patrimoni.

Per tale iscrizione non è necessaria l'esibizione del titolo.

2061. Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

2062. Le ipoteche iscritte sugli immobili dell'eredità a favore di creditori dell'erede, e le alienazioni anche trascritte degli immobili stessi non

pregiudicano in alcun modo ai diritti dei creditori del defunto e dei legatari che ottennero la separazione nell'anzidetto termine di tre mesi.

2063. La separazione dei patrimoni non giova che a coloro che l'hanno domandata, e non altera fra di essi riguardo ai beni del defunto l'originaria condizione giuridica dei titoli rispettivi e i loro diritti di pozialità.

2064. L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, o dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto fosse sospeso da condizione o da termine, o fosse contestato.

2065. Tutte le disposizioni relative alle ipoteche sono applicabili al vincolo derivante dalla separazione dei patrimoni regolarmente iscritto sopra gli immobili dell'eredità.

TITOLO XXV.

DELLA PUBBLICITÀ DEI REGISTRI E DELLA RISPOSABILITÀ DEI CONSERVATORI.

2066. I conservatori delle ipoteche devono a chiunque ne faccia richiesta, dare copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna.

Devono altresì permettere l'ispezione dei loro registri nelle ore fissate dai regolamenti; ma non

è lecito ad alcuno di prendere copia delle trascrizioni, iscrizioni od annotazioni.

I conservatori devono parimente dare copia dei documenti che sono depositati presso di loro in originale, o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in un pubblico archivio fuori della giurisdizione del tribunale, da cui essi dipendono.

2067. I conservatori sono responsabili per i danni risultanti

1.° Dall'ommissione nei loro registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni;

2.° Dall'ommissione nei loro certificati di una o più trascrizioni, iscrizioni od annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvochè l'ommissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti, che non possano venir loro imputate;

3.° Dalle cancellazioni indebitamente operate.

2068. Nel caso di qualunque diversità fra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore delle ipoteche, si starà ai risultati dei registri, ferma la responsabilità del conservatore per ogni danno che fosse derivato dalle inesattezze delle dette copie o dei detti certificati.

2069. I conservatori non possono in verun caso, e neppure sotto pretesto di irregolarità nelle note, ricusare o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le trascrizioni, iscrizioni od annotazioni richieste, nè di spedire le copie o i certificati, sotto pena del risarcimento dei danni

arrecati alle parti. A tale effetto possono le parti far stendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaio o da un usciere assistiti da due testimoni.

Essi possono però ricusare di ricevere le note ed i titoli se non sono in carattere intelligibile, e non possono riceverli quando non hanno i requisiti voluti dagli articoli 1935, 1978, 1989 e 1990.

2070. I conservatori non possono ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorchè nelle ore determinate dal regolamento, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico.

2071. I conservatori sono obbligati a tenere un registro generale ossia d'ordine, in cui giornalmente annoteranno al momento della consegna ogni titolo che viene loro rimesso per la trascrizione, iscrizione od annotazione.

Questo registro diviso in altrettante caselle esprimerà il numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona dell'esibitore e quella per cui la richiesta vien fatta, i titoli presentati colle note, l'oggetto, vale a dire se per trascrizione, iscrizione o annotazione, e le persone rimpetto alle quali devono farsi.

Appena seguita la consegna di un titolo o atto o di una nota, il conservatore ne darà ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa: la ricevuta conterrà l'indicazione del numero d'ordine.

2072. Oltre al registro generale, devono tenersi dal conservatore registri particolari

- 1.° Per le trascrizioni;
- 2.° Per le iscrizioni soggette a rinnovazione;

3.° Per le iscrizioni non soggette a rinnovazione;

4.° Per le annotazioni;

Gli altri registri che sono ordinati dai regolamenti.

2073. Il registro generale e i registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni saranno vidimati in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale civile nella cui giurisdizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli ed il giorno in cui sono stati vidimati.

Questi registri saranno scritti di seguito senza lasciare spazi in bianco, nè interlinee e senza aggiunte: le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio colla sua firma e coll'indicazione del numero delle parole cancellate.

Tali registri saranno al fine di ciascun giorno chiusi e firmati dal conservatore.

In essi si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine.

2074. I registri sopra accennati non possono mai esser levati dall'ufficio del conservatore, fuorchè per ordine di una corte d'appello, quando ne fosse riconosciuta la necessità, e mediante le cautele che verranno determinate dalla stessa corte.

2075. I conservatori sono tenuti di conformarsi nell'esercizio delle loro incombenze a tutte le disposizioni di questo titolo, ed alle altre disposizioni delle leggi che li riguardano, sotto pena di una multa estendibile a lire due mila.

TITOLO XXVI.

DELLA SPROPRIAZIONE FORZATA DEGLI IMMOBILI, DELLA GRADUAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DEL PREZZO FRA I CREDITORI

CAPO I.

DELLA SPROPRIAZIONE FORZATA.

2076. Il creditore per conseguire il pagamento di ciò che gli è dovuto, può far subastare l'immobile che si trova in proprietà del suo debitore, e quando sia ipotecato a garanzia del suo credito, può anche farlo subastare dopo che è passato in proprietà altrui.

2077. La subastazione non può esser fatta, per la parte indivisa di un immobile ad istanza di chi non è creditore di tutti i comproprietari, prima della divisione.

2078. Il creditore per procedere all'esecuzione sopra gli immobili non è tenuto ad escutere prima i beni mobili del suo debitore.

2079. Gli atti di esecuzione sopra i beni dotali debbono farsi in contraddittorio del marito e della moglie.

2080. Il creditore, senza il consenso del debitore, non può far subastare gli immobili che non sono ipotecati a suo favore, se non quando i beni ipotecati pel suo credito sono insufficienti.

2081. Non può procedersi all'esecuzione sopra gli immobili, che in forza di titolo esecutivo per un debito certo e liquido.

La vendita all'incanto non può aver luogo, se il debito, di qualunque natura esso sia, non è stato prima determinato in una somma di danaro.

2082. Il cessionario di un credito non può istare per l'esecuzione, se non dopo di aver notificata la cessione al debitore.

2083. La spropriazione, benchè fatta per una somma maggiore del credito, è valida, salvo il diritto al rimborso dell'eccedente.

2084. Ad ogni domanda per ispropriazione di immobili deve precedere il precetto di pagare fatto a richiesta del creditore nei modi stabiliti dalle leggi di procedura civile.

Il precetto deve contenere l'indicazione dei beni sui quali si vuole agire in ispropriazione, colle indicazioni volute dall'articolo 1979.

2085. Il precetto sarà trascritto in ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni da subastarsi.

Dalla data della trascrizione i frutti dei beni indicati nel precetto sono distribuiti unitamente al prezzo degli stessi beni; il debitore non può alienare i beni medesimi nè i frutti, e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, eccettochè sull'istanza di uno o più creditori il tribunale reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

Il tribunale può autorizzare il sequestratario

TITOLO XXVI. *Della spropriazione forzata degli immobili, ecc.* 499

ad affittare i beni per quel tempo e a quelle condizioni che saranno da esso stabilite, sentiti il debitore, se fu nominato un altro sequestratario, e in ogni caso i creditori istanti.

Se l'istanza di spropriazione è stata abbandonata per lo spazio di un anno, cessano gli effetti accennati nel primo capoverso di questo articolo.

2086. Sono altresì distribuiti unitamente al prezzo degli immobili, i frutti e gli interessi dovuti dal terzo possessore in conformità dell'articolo 2021.

2087. Il creditore avente ipoteca su vari immobili, dopo che gli venne fatta la notificazione accennata nell'articolo 2043 se si tratta del giudizio di purgazione, e dopo la notificazione del bando venale in caso di spropriazione forzata, non può sotto pena dei danni rinunciare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili, nè astenersi volontariamente dal proporre la sua istanza nel giudizio di graduazione, all'intento di favorire un creditore a detrimento di altro creditore anteriormente iscritto.

2088. Se un creditore non avente ipoteca domanda la subastazione di beni non compresi in una sola coltivazione, il cui valore è evidentemente superiore a quello necessario pel soddisfacimento del suo credito e dei crediti ipotecari iscritti sui medesimi beni, il tribunale sull'istanza del debitore può limitare la subastazione a quelli che riconosce sufficienti.

2089. Seguita la vendita all'incanto, il cancelliere del tribunale è tenuto entro dieci giorni di far

iscrivere a spese del compratore l'ipoteca legale risultante dal detto atto sopra i beni venduti, a favore della massa dei creditori e del debitore, sotto pena di una multa estendibile a lire mille e del risarcimento dei danni.

CAPO II.

DELLA GRADUAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DEL PREZZO FRA I CREDITORI.

2090. Coll'apertura del giudizio di graduazione si fa luogo al riscatto dei censi e delle rendite perpetue, ed i crediti con mora diventano esigibili; ove però tali crediti non producano interessi, la somma collocata sarà depositata nella cassa dei depositi giudiziali, e gli interessi saranno pagati a chi di ragione.

Per le rendite o prestazioni vitalizie verrà collocata una somma i cui interessi corrispondano alle stesse rendite o prestazioni, eccetto che i creditori posteriori eleggano di cautelarne efficacemente il pagamento in altro modo. Questa somma è reversibile ai creditori dopo estinto il vitalizio.

2091. La collocazione dei crediti eventuali e condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione di restituire all'occorrenza le somme esatte.

2092. Allorchè dopo la collocazione dei crediti privilegiati e degli ipotecari sopravanza una parte

di prezzo, questa sarà distribuita per contributo, salva la preferenza stabilita dall'articolo 1963, fra gli altri creditori comparsi, e in mancanza pagata al debitore.

Trattandosi però di un terzo possessore spropiato, il sopravanzo sarà a lui pagato, e gli verrà imputato nelle ragioni di regresso verso il suo autore.

TITOLO XXVII.

DELL'ARRESTO PERSONALE.

2093. L'arresto personale non può essere ordinato che sull'istanza della parte interessata, nei casi e nelle forme determinate dalla legge.

Ogni stipulazione in contrario è nulla.

2094. L'arresto personale sarà ordinato

1.° Contro il debitore per l'adempimento di obbligazioni che derivano da violenza, da dolo o da spoglio, ancorchè il fatto non costituisca un reato;

2.° Contro colui che ha volontariamente contravvenuto ad inibizioni giudiziali, per l'adempimento delle obbligazioni assunte col fatto della trasgressione;

3.° Contro colui che nell'esercizio di pubbliche funzioni, o per giudiziale incarico ha in proprio potere documenti, carte, danari od altri oggetti,

per il diniego dell'ordinata esibizione, consegna e restituzione dei medesimi.

2095. L'arresto personale può anche essere ordinato dall'autorità giudiziaria, valutando le circostanze del caso, contro i contabili verso lo Stato, le provincie, i comuni, gli ospizi ed altri pubblici stabilimenti, come pure i loro agenti e preposti, per danaro ed oggetti di cui fossero dichiarati responsabili, ancorchè non siavi dolo.

2096. È vietato l'arresto per una somma principale minore di lire 500.

2097. È pure vietato l'arresto

1.° Contro i minori e le donne, salve le disposizioni del codice di commercio ;

2.° Contro coloro che hanno compiuto l'età di anni sessantacinque ;

3.° Contro gli eredi del debitore.

2098. L'arresto personale non si può pronunziare contro il debitore a profitto

1.° Del coniuge ,

2.° Degli ascendenti e dei discendenti , dei fratelli e delle sorelle, degli affini nello stesso grado, degli zii e nipoti.

2099. L'arresto personale non può mai eseguirsi simultaneamente contro il marito e la moglie per lo stesso debito.

La moglie ne è esente quando il marito si è obbligato in solido con essa.

2100. L'arresto personale non può essere ordinato per l'esecuzione delle sentenze pronunziate dagli

arbitri, salve le disposizioni del codice di commercio.

2101. L'arresto personale deve essere ordinato con la stessa sentenza che pronunzia la condanna.

2102. La durata dell'arresto non può essere minore di tre mesi nè maggiore di due anni.

L'autorità giudiziaria, nel fissarne la durata, deve tener conto delle circostanze del fatto e del valore dell'obbligazione.

2103. Il debitore che ha subito l'arresto personale, non può più essere arrestato o ritenuto per debiti contratti prima del suo arresto ed esigibili al tempo del suo rilascio, salvochè per tali debiti siavi luogo ad un arresto più lungo di quello che ha già sofferto, del quale però gli sarà tenuto conto nel computare la durata del nuovo arresto.

2104. Il debitore può liberarsi dall'arresto personale pagando un quarto della somma dovuta con gli accessori, e dando pel resto una cautela che sia riconosciuta sufficiente, se prima dell'arresto, dall'autorità giudiziaria che ha pronunziata la sentenza; se dopo l'arresto, dal tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi arrestato.

L'autorità giudiziaria accorderà al debitore la sospensione dell'arresto per quel termine che ravviserà necessario al pagamento del residuo debito.

Decorso il detto termine, è in facoltà del creditore non soddisfatto di far procedere all'arresto del debitore per la compiuta esecuzione della condanna, e rimangono ferme le cautele dategli per la sospensione dell'arresto.

TITOLO XXVIII.**DELLA PRESCRIZIONE****CAPO I.****Disposizioni generali.**

2105. La prescrizione è un mezzo con cui, col decorso del tempo e sotto condizioni determinate, taluno acquista un diritto od è liberato da un'obbligazione.

2106. Per acquistare mediante la prescrizione è necessario un possesso legittimo.

2107. Non si può rinunciare alla prescrizione, se non quando essa è già compiuta.

2108. Chi non può alienare, non può rinunciare alla prescrizione.

2109. Il giudice non può supplire d'ufficio alla prescrizione non opposta.

2110. La prescrizione si può opporre anche in appello, se chi aveva diritto di opporla, non vi ha rinunciato.

2111. La rinunzia alla prescrizione è espressa o tacita: la rinunzia tacita risulta da un fatto, il quale sia incompatibile colla volontà di valersi della prescrizione.

2112. I creditori, o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione, possono opporla, non ostante che il debitore o proprietario vi rinunzi.

2113. La prescrizione non ha luogo riguardo alle cose che non sono in commercio.

2114. Lo Stato pei suoi beni patrimoniali e tutti i corpi morali sono soggetti alla prescrizione e possono opporla come i privati.

CAPO II.

DELLE CAUSE CHE IMPEDISCONO O SOSPENDONO LA PRESCRIZIONE.

2115. Non possono prescrivere a proprio favore quelli che possiedono in nome altrui e i loro successori a titolo universale.

Sono possessori in nome altrui il conduttore, il depositario, l'usufruttuario e generalmente coloro che ritengono precariamente la cosa.

2116. Le persone indicate nel precedente articolo possono tuttavia prescrivere, se il titolo del loro possesso si trova mutato o per causa proveniente da un terzo, o in forza delle opposizioni da loro fatte contro il diritto del proprietario.

2117. Possono prescrivere quelli ai quali i conduttori, depositari ed altri possessori a titolo precario hanno ceduto la cosa a titolo di proprietà.

2118. Nessuno può prescrivere contro il proprio

titolo in questo senso, che nessuno può cangiare riguardo a se medesimo la causa ed il principio del suo possesso.

Ciascuno può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso, che si può colla prescrizione conseguire la liberazione dall'obbligazione.

2119. Niuna prescrizione corre

Fra coniugi;

Fra la persona a cui spetta la patria podestà e quella che vi è sottoposta;

Fra il minore o l'interdetto e il suo tutore, fino a che non sia cessata la tutela, e ne sia reso definitivamente ed approvato il conto;

Fra il minore emancipato, il maggiore inabilitato e il curatore;

Fra l'erede e l'eredità accettata col beneficio dell'inventario;

Fra le persone che per legge sono sottoposte all'amministrazione altrui e quelle a cui l'amministrazione è commessa.

2120. Le prescrizioni non corrono

Contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, nè contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, ancorchè non assenti dal regno;

Riguardo ai diritti condizionali sino a che la condizione non siasi verificata;

Riguardo alle azioni in garanzia sino a che non abbia avuto luogo la evizione;

Riguardo al fondo dotale proprio della moglie,

ed al fondo specialmente ipotecato per la dote e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali, durante il matrimonio;

Riguardo ad ogni altra azione, il cui esercizio è sospeso da un termine, fino a che il termine non sia scaduto.

2121. Nella prescrizione di trent'anni non hanno luogo le cause d'impedimento enunciate nel precedente articolo riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile.

2122. La sospensione della prescrizione a favore di uno dei creditori in solido non giova agli altri.

CAPO III.

DELLE CAUSE PER CUI SI INTERROMPE LA PRESCRIZIONE.

2123. La prescrizione può essere interrotta naturalmente o civilmente.

2124. È interrotta naturalmente, quando il possessore viene privato per più d'un anno del godimento della cosa.

2125. È interrotta civilmente in forza di una domanda giudiziale, sebbene fatta davanti a giudice incompetente, di un precetto o di un atto di sequestro intimato alla persona a cui si vuole impedire il corso della prescrizione, o di qualunque altro atto che la costituisca in mora d'adempiere l'obbligazione.

La chiamata o la presentazione volontaria per

la conciliazione interrompe la prescrizione, semprechè la domanda giudiziale sia fatta nel corso di due mesi dalla non comparsa davanti il conciliatore o dalla non seguita conciliazione.

2126. Per interrompere la prescrizione può la domanda giudiziale venir proposta contro il terzo all'oggetto di far dichiarare la sussistenza del diritto, ancorchè questo sia sospeso da termine o da condizione.

2127. L'iscrizione e la sua rinnovazione non interrompono la prescrizione dell'ipoteca.

2128. Si ha come non interrotta la prescrizione, Se la citazione o intimazione è nulla per incompetenza dell'uffiziale che l'ha eseguita, o per difetto di forma ;

Se l'attore recede dalla domanda ;

Se la domanda è perenta ;

Se la domanda è rigettata.

2129. La prescrizione è pure interrotta civilmente, quando il debitore o il possessore riconosce il diritto di quello contro cui era cominciata.

2130. Gli atti enunciati nell'articolo 2125 intimati ad uno dei debitori in solido, o la ricognizione del diritto fatta da uno di questi interrompono la prescrizione contro gli altri ed anche contro i loro eredi.

Gli atti stessi intimati ad uno degli eredi del debitore in solido, o la ricognizione del diritto fatta da questo erede non interrompono la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quantunque il credito fosse ipotecario, se l'obbligazione non è indivisibile.

Tali atti o ricognizioni non interrompono la prescrizione riguardo agli altri condebitori in solido, che per la parte di debito a carico dello stesso erede.

Per interrompere totalmente la prescrizione riguardo ai condebitori in solido si richiede l'intimazione degli atti summentovati a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione per parte di tutti questi eredi.

2131. Qualunque atto che interrompe la prescrizione a favore di uno dei creditori in solido, giova egualmente agli altri creditori.

2132. L'intimazione di un atto d'interruzione al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta del diritto interrompe la prescrizione anche contro il fideiussore.

CAPO IV.

DEL TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

2133. La prescrizione si computa a giorni interi e non ad ore.

Nelle prescrizioni che si compiono a mesi, si computa sempre il mese di trenta giorni.

2134. La prescrizione si compie allo scadere dell'ultimo giorno del termine.

SEZIONE II.

Delle prescrizioni di trenta e di dieci anni.

2135. Tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono col decorso di trent'anni, senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede.

2136. Il debitore di una rendita o di una prestazione annua qualunque, la quale debba durare per più di trent'anni, deve a richiesta del creditore somministrargli a proprie spese un documento nuovo dopo vent'otto anni dalla data dell'ultimo documento.

2137. Chi acquista in buona fede un immobile o un diritto reale sopra un immobile in forza di un titolo, che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.

SEZIONE III.

Delle prescrizioni più brevi.

2138. Si prescrivono col decorso di sei mesi le azioni degli osti e dei locandieri per l'alloggio e le vivande che somministrano.

2139. Si prescrivono col decorso di un anno le azioni

•
Dei professori, maestri e ripetitori di scienze,

lettere ed arti, per le lezioni che danno a giorni o a mesi ;

Degli uscieri, per la mercede degli atti che notificano e delle commissioni che eseguono ;

De' commercianti, per il prezzo delle merci vendute a persone che non ne fanno commercio ;

Di coloro che tengono convitto o case di educazione e d'istruzione d'ogni specie, per il prezzo della pensione ed istruzione dei loro convittori, allievi ed apprendenti ;

Dei domestici, degli operai e giornalieri, per il pagamento dei salari, delle somministrazioni e loro giornate di lavoro.

2140. Si prescrivono col decorso di tre anni le azioni

Dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti stipendiati a tempo più lungo di un mese ;

Dei medici, chirurghi e speciali, per le loro visite, operazioni e medicinali ;

Degli avvocati, procuratori alle liti ed altri patrocinatori, per il pagamento delle loro spese e dei loro onorari. I tre anni si computano dalla decisione della lite o dalla conciliazione delle parti, o dalla revocazione del mandato: riguardo agli affari non terminati, essi non possono domandare di essere soddisfatti delle spese e degli onorari di cui fossero creditori da tempo maggiore di cinque anni ;

De' notai pel pagamento delle spese e degli onorari. I tre anni si computano dalla data dei loro atti ;

Degli ingegneri, degli architetti, dei misuratori e ragionieri pel pagamento dei loro onorari. I tre anni si computano dal compimento dei lavori.

2141. La prescrizione ha luogo nei casi sopra enunciati, quantunque siavi stata continuazione di somministrazioni, di servigi e di lavori.

Non è interrotta, se non quando vi è stato un riconoscimento del debito per iscritto o una domanda giudiziale non perenta.

2142. Nondimeno quelli cui fossero opposte tali prescrizioni, possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, per accertare se realmente ha avuto luogo la estinzione del debito. Il giuramento può essere deferito alla vedova, se questa vi ha interesse, ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi se sono minori, per accertare se abbiano notizia che il debito non sia estinto.

2143. I cancellieri, gli avvocati, i procuratori alle liti e gli altri patrocinatori sono liberati dal render conto delle carte relative alle liti cinque anni dopo che le medesime furono decise od altrimenti terminate.

Gli uscieri dopo due anni dalla consegna degli atti sono parimente liberati dal renderne conto.

Ma anche alle persone designate in questo articolo può deferirsi il giuramento all'oggetto di far loro dichiarare, se ritengano o sappiano dove si trovano gli atti e le carte.

2144. Si prescrivono col decorso di cinque anni
Le annualità delle rendite perpetue e vitalizie;

Quelle delle pensioni alimentari ;
Le pigioni delle case e i fitti dei beni rustici ;
G'interessi delle somme dovute e general-
mente tutto ciò che è pagabile ad anno o a ter-
mini periodici più brevi.

2145. Le prescrizioni enunciate in questa sezione corrono eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, e contro i minori non emancipati e gli interdetti, salvo il loro regresso verso il tutore.

2146. L'azione del proprietario o possessore della cosa mobile, per riavere la cosa derubata o smarrita in conformità degli articoli 708 e 709, si prescrive nel termine di due anni.

2147. Per tutte le prescrizioni minori dei trenta anni, non menzionate in questa e nella precedente sezione, si osservano altresì le regole che particolarmente le riguardano.

VITTORIO EMANUELE

G. VACCA.

INDICE

Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale pag. v

CODICE CIVILE

LIBRO PRIMO.

DELLE PERSONE.

TITOLO	I.	Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili. »	4
»	II.	Del domicilio civile e della residenza »	5
»	III.	Degli assenti »	6
CAPO	I.	Della presunzione di assenza e de'suoi effetti »	ivi
»	II.	Della dichiarazione d'assenza . . . »	7
»	III.	Degli effetti della dichiarazione di assenza »	8
SEZ.	I.	Della immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente »	ivi
»	II.	Della immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente »	11
»	III.	Degli effetti dell'assenza riguardo alle ragioni eventuali che possono competere all'assente »	13
CAPO	IV.	Della cura e tutela dei figli minori dell'assente »	14
TITOLO	IV.	Della parentela e della affinità . . »	ivi
»	V.	Del matrimonio »	16
CAPO	I.	Della promessa di matrimonio e delle condizioni necessarie per contrarlo »	ivi

SEZ.	I.	Della promessa di matrimonio . . . pag.	16
»	II.	Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio »	17
CAPO	II.	Delle formalità preliminari del matrimonio »	20
»	III.	Delle opposizioni al matrimonio . . . »	23
»	IV.	Della celebrazione del matrimonio . »	25
»	V.	Del matrimonio dei cittadini in paese estero e degli stranieri nel regno »	27
»	VI.	Delle domande per nullità di matrimonio »	28
»	VII.	Delle prove della celebrazione del matrimonio »	34
»	VIII.	Disposizioni penali »	33
»	IX.	Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio »	34
SEZ.	I.	Dei diritti e dei doveri dei coniugi fra loro »	ivi
»	II.	Dei diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole, e del diritto agli alimenti fra i parenti. »	36
CAPO	X.	Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi. »	38
TITOLO	VI.	Della filiazione »	44
CAPO	I.	Della filiazione della prole concepita o nata durante il matrimonio . . . »	ivi
»	II.	Delle prove della filiazione legittima »	43
»	III.	Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio e della legittimazione »	45
SEZ.	I.	Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio. »	ivi
»	II.	Della legittimazione dei figli naturali »	49
TITOLO	VII.	Dell'adozione »	51
CAPO	I.	Dell'adozione e de'suoi effetti . . . »	ivi
»	II.	Delle forme dell'adozione »	53

TITOLO VIII.	Della patria podestà	<i>pag.</i> 55
»	IX. Della minore età, della tutela e della emancipazione	» 64
CAPO	I. Della minore età	» ivi
»	II. Della tutela	» ivi
SEZ.	I. Dei tutori	» ivi
»	II. Del consiglio di famiglia	» 62
»	III. Del protutore	» 67
»	IV. Della incapacità e della esclusione e rimozione dagli uffizi tutelari	» 68
»	V. Delle cause di dispensa dagli uffizi di tutore e protutore	» 70
»	VI. Dell'esercizio della tutela	» 72
»	VII. Del rendimento dei conti della tutela	» 78
CAPO	III. Dell'emancipazione	» 80
TITOLO	X. Della maggiore età, della interdizione e della inabilitazione	» 83
CAPO	I. Della maggiore età	» ivi
»	II. Dell'interdizione	» ivi
»	III. Dell'inabilitazione	» 86
TITOLO	XI. Dei registri delle tutele dei minori o degli interdetti, e delle cure degli emancipati od inabilitati	» 87
»	XII. Degli atti dello stato civile	» 89
CAPO	I. Disposizioni generali	» ivi
»	II. Degli atti di nascita e di ricognizione della filiazione	» 94
»	III. Degli atti di matrimonio	» 98
»	IV. Degli atti di morte	» 99
»	V. Degli atti dello stato civile dei militari in campagna	» 102
»	VI. Della rettificazione degli atti dello stato civile	» 103
»	VII. Disposizioni penali	» 104

LIBRO SECONDO.

DEI BENI,

DELLA PROPRIETÀ E DELLE SUE MODIFICAZIONI.

TITOLO	I.	Della distinzione dei beni . . .	pag. 405
CAPO	I.	Dei beni immobili	» ivi
»	II.	Dei beni mobili	» 408
»	III.	Dei beni relativamente alle persone a cui appartengono	» 410
TITOLO	II.	Della proprietà	» 412
CAPO	I.	Disposizioni generali	» ivi
»	II.	Del diritto d'accessione su ciò che è prodotto dalla cosa	» 413
»	III.	Del diritto d'accessione sopra ciò che s'incorpora e si unisce alla cosa	» 414
SEZ.	I.	Del diritto d'accessione relativamente alle cose immobili	» ivi
»	II.	Del diritto d'accessione relativamente alle cose mobili	» 419
TITOLO	III.	Delle modificazioni della proprietà	» 422
CAPO	I.	Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abita- zione	» ivi
SEZ.	I.	Dell'usufrutto	» ivi
§	I.	Dei diritti dell'usufruttuario	» 423
§	II.	Degli obblighi dell'usufruttuario	» 427
§	III.	Dei modi con cui finisce l'usufrutto	» 432
SEZ.	II.	Dell'uso e dell'abitazione	» 433
CAPO	II.	Delle servitù prediali	» 435
SEZ.	I.	Delle servitù stabilite dalla legge	» ivi
§	I.	Delle servitù che derivano dalla situa- zione dei luoghi	» 436
§	II.	Dei muri, edifizii, e fossi comuni	» 438

§	III.	Della distanza e delle opere intermedie richieste in alcune costruzioni, scavamenti e piantagioni pag. 445
§	IV.	Della luce e del prospetto » 450
§	V.	Dello stillicidio » 452
§	VI.	Del diritto di passaggio e di acquedotto » ivi
SEZ.	II.	Delle servitù stabilite per fatto dell'uomo » 459
§	I.	Delle diverse specie di servitù che possono stabilirsi sui fondi. . . . » ivi
§	II.	Del modo in cui per fatto dell'uomo si stabiliscono le servitù. . . . » 462
SEZ.	III.	In qual modo si esercitano le servitù » 465
»	IV.	In qual modo si estinguono le servitù » 470
TITOLO	IV.	Della comunione » 472
»	V.	Del possesso. » 475

LIBRO TERZO.

DEI MODI DI ACQUISTARE E DI TRASMETTERE LA PROPRIETÀ E GLI ALTRI DIRITTI SULLE COSE.

		Disposizioni generali » 480
TITOLO	I.	Dell'occupazione » ivi
»	II.	Delle successioni » 482
CAPO	I.	Delle successioni legittime » 483
SEZ.	I.	Della capacità di succedere » ivi
»	II.	Della rappresentazione. » 484
»	III.	Della successione dei parenti legittimi » 486
»	IV.	Della successione dei figli naturali » 488
»	V.	Dei diritti del coniuge superstite . » 490

SEZ.	VI.	Della successione dello Stato . . .	pag. 191
CAPO	II.	Delle successioni testamentarie . . .	ivi
SEZ.	I.	Della capacità di disporre per testa- mento.	192
»	II.	Della capacità di ricevere per testa- mento	ivi
»	III.	Della forma dei testamenti.	194
§	I.	Dei testamenti ordinari	ivi
§	II.	Di alcuni testamenti speciali	198
§	III.	Disposizione comune alle varie specie di testamenti.	202
SEZ.	IV.	Della porzione di cui si può disporre per testamento.	ivi
§	I.	Della porzione legittima dovuta ai di- scendenti ed agli ascendenti . . .	ivi
§	II.	Dei diritti del coniuge e dei figli na- turali nelle successioni testamentarie	204
§	III.	Della riduzione delle disposizioni testa- mentarie	206
SEZ.	V.	Dell'istituzione di erede e dei legati	208
§	I.	Delle persone e delle cose formanti l'oggetto della disposizione testa- mentaria	ivi
§	II.	Delle disposizioni condizionali od a termine	212
§	III.	Degli effetti dei legati e del loro pa- gamento.	215
§	IV.	Del diritto di accrescimento fra i coe- redi ed i collegatari	218
§	V.	Della revocazione e della inefficacia delle disposizioni testamentarie . .	219
SEZ.	VI.	Delle sostituzioni	221
»	VII.	Degli esecutori testamentari	223
»	VIII.	Del deposito dei testamenti olografi e dell'apertura e pubblicazione dei testamenti segreti.	225

			324
SEZ.	IX.	Della revocazione dei testamenti . pag.	227
CAPO	III.	Disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie. . . . »	229
SEZ.	I.	Dell'apertura della successione e della continuazione del possesso nell'e- rede »	ivi
»	II.	Dell'accettazione dell'eredità, e della rinunzia alla medesima »	230
§	I.	Dell'accettazione »	ivi
§	II.	Della rinunzia »	233
§	III.	Del beneficio dell'inventario, de' suoi effetti e delle obbligazioni dell'erede benefiziato. »	235
§	IV.	Dell'eredità giacente. »	240
SEZ.	III.	Della divisione. »	244
»	IV.	Della collazione e della imputazione »	245
»	V.	Del pagamento dei debiti »	250
»	VI.	Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote »	254
»	VII.	Della rescissione in materia di divi- sione »	252
»	VIII.	Della divisione fatta dal padre, dalla madre o da altri ascendenti fra i loro discendenti »	254
TITOLO	III.	Delle donazioni »	255
CAPO	I.	Della capacità di disporre e di rice- vere per donazione »	256
»	II.	Della forma e degli effetti delle dona- zioni »	ivi
»	III.	Della revocazione delle donazioni . »	261
»	IV.	Della riduzione delle donazioni . . »	264
TITOLO	IV.	Delle obbligazioni e dei contratti in genere »	266
CAPO	I.	Delle cause delle obbligazioni. . . »	ivi
SEZ.	I.	Dei contratti. »	ivi

§	I.	Disposizioni preliminari	pag. 266
§	II.	Dei requisiti essenziali per la validità dei contratti	» 267
1		Della capacità delle parti contraenti	» 268
2		Del consenso	» ivi
3		Dell'oggetto dei contratti	» 270
4		Della causa dei contratti	» ivi
§	III.	Degli effetti dei contratti	» 271
§	IV.	Dell'interpretazione dei contratti	» 272
SEZ.	II.	Dei quasi-contratti	» 273
»	III.	Dei delitti e dei quasi-delitti	» 275
CAPO	II.	Delle diverse specie di obbligazioni.	» 277
SEZ.	I.	Delle obbligazioni condizionali	» ivi
»	II.	Delle obbligazioni a tempo determinato	» 280
»	III.	Delle obbligazioni alternative	» 281
»	IV.	Delle obbligazioni in solido	» 282
§	I.	Dell'obbligazione in solido riguardo ai creditori	» ivi
§	II.	Dell'obbligazione in solido fra i debitori	» 283
SEZ.	V.	Delle obbligazioni divisibili e delle in- divisibili	» 286
§	I.	Dell'obbligazione divisibile	» 287
§	II.	Dell'obbligazione indivisibile	» 288
SEZ.	VI.	Delle obbligazioni con clausole penali	» 289
CAPO	III.	Degli effetti delle obbligazioni	» 291
»	IV.	Dei modi con cui si estinguono le ob- bligazioni.	» 295
SEZ.	I.	Del pagamento	» ivi
§	I.	Del pagamento in genere	» ivi
§	II.	Del pagamento con surrogazione.	» 298
§	III.	Dell'imputazione dei pagamenti	» 299
§	IV.	Dell'offerta di pagamento e del deposito	» 300
SEZ.	II.	Della novazione	» 303
»	III.	Della rimessione del debito	» 305
»	IV.	Della compensazione	» 306

		523
SEZ.	V. Della confusione	pag. 309
»	VI. Della perdita della cosa dovuta . . »	ivi
»	VII. Delle azioni di nullità o di rescissione »	310
CAPO	V. Della prova delle obbligazioni e di quella della loro estinzione	» 313
SEZ.	I. Della prova per iscritto	» 314
§	I. Dell'atto pubblico	» 315
§	II. Delle scritture private	» 316
§	III. Delle tacche o taglie di contrassegno »	319
§	IV. Delle copie degli atti pubblici e privati »	ivi
§	V. Degli atti di ricognizione	» 321
SEZ.	II. Della prova testimoniale	» ivi
»	III. Delle presunzioni	» 323
§	I. Delle presunzioni stabilite dalla legge »	324
§	II. Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge	» 325
SEZ.	IV. Della confessione delle parti	» ivi
»	V. Del giuramento	» 326
§	I. Del giuramento decisorio	» ivi
§	II. Del giuramento deferito d'ufficio . . »	329
TITOLO	V. Del contratto di matrimonio	» 330
CAPO	I. Disposizioni generali	» ivi
»	II. Della dote	» 332
SEZ.	I. Della costituzione della dote	» ivi
»	II. Dei diritti del marito sulla dote, e del- l'alienazione dei beni dotali . . . »	334
»	III. Della restituzione della dote	» 337
»	IV. Della separazione della dote dai beni del marito	» 339
CAPO	III. Dei beni parafernali	» 340
»	IV. Della comunione dei beni tra coniugi »	342
TITOLO	VI. Della vendita	» 346
CAPO	I. Della natura e della forma della vendita »	ivi
»	II. Delle persone che possono comprare o vendere	» 348

CAPO	III.	Delle cose che non si possono vendere pag. 349	
»	IV.	Delle obbligazioni del venditore . . . »	350
SEZ.	I.	Della tradizione della cosa »	ivi
»	II.	Della garanzia »	354
§	I.	Della garanzia in caso di evizione. . . »	ivi
§	II.	Della garanzia pei vizi o difetti occulti della cosa venduta »	357
CAPO	V.	Delle obbligazioni del compratore. . . »	359
»	VI.	Della risoluzione e della rescissione della vendita »	361
§	I.	Del riscatto convenzionale »	ivi
§	II.	Della rescissione della vendita per causa di lesione »	364
CAPO	VII.	Della cessione dei crediti o di altri diritti »	366
TITOLO	VII.	Della permuta »	368
»	VIII.	Dell'enfiteusi »	369
»	IX.	Del contratto di locazione »	372
CAPO	I.	Disposizioni generali »	ivi
»	II.	Della locazione delle cose »	373
SEZ.	I.	Delle regole comuni alle locazioni delle case e de' beni rustici . . . »	ivi
»	II.	Regole particolari alla locazione delle case »	380
»	III.	Regole particolari alla locazione dei fondi rustici »	383
CAPO	III.	Della locazione delle opere »	385
»	IV.	Della mezzadria o masseria o colonia »	389
»	V.	Della locazione a soccida o soccio . »	394
SEZ.	I.	Disposizioni generali »	ivi
»	II.	Della soccida semplice »	ivi
»	III.	Della soccida a metà »	397
»	IV.	Della soccida data dal locatore al suo affittuario, o al mezzainuolo . . »	398
§	I.	Della soccida coll'affittuario . . . »	ivi
§	II.	Della soccida col mezzainuolo . . »	399

		595
SEZ.	V. Della soccida impropriamente detta pag. 399	
TITOLO	X. Del contratto di società »	400
CAPO	I. Disposizioni generali »	ivi
»	II. Delle diverse specie di società. . . »	ivi
SEZ.	I. Delle società universali »	ivi
»	II. Delle società particolari »	404
CAPO	III. Delle obbligazioni de'soci tra loro e relativamente ai terzi »	402
SEZ.	I. Delle obbligazioni de'soci tra loro . »	ivi
»	II. Delle obbligazioni dei soci verso i terzi »	407
CAPO	IV. Delle diverse maniere con cui finisce la società »	408
TITOLO	XI. Del mandato »	410
CAPO	I. Della natura del mandato »	ivi
»	II. Delle obbligazioni del mandatario . »	414
»	III. Delle obbligazioni del mandante . . »	413
»	IV. Delle diverse maniere colle quali si estingue il mandato »	414
TITOLO	XII. Della transazione »	415
»	XIII. Della costituzione di rendita. . . . »	417
»	XIV. Del contratto vitalizio. »	420
CAPO	I. Delle condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio. »	ivi
»	II. Degli effetti del contratto vitalizio tra le parti contraenti »	422
TITOLO	XV. Del giuoco e della scommessa . . . »	423
»	XVI. Del comodato. »	424
CAPO	I. Della natura del comodato »	ivi
»	II. Delle obbligazioni del comodatario . »	ivi
»	III. Delle obbligazioni del comodante. . »	426
TITOLO XVII.	Del mutuo »	427
CAPO	I. Della natura del mutuo. »	ivi
»	II. Delle obbligazioni del mutuante . . »	428
»	III. Delle obbligazioni del mutuatario . . »	ivi
»	IV. Del mutuo ad interesse. »	429
TITOLO XVIII.	Del deposito e del sequestro »	430

CAPO	I.	Del deposito propriamente detto	pag. 431
SEZ.	I.	Della essenza del deposito	» ivi
»	II.	Del deposito volontario	» ivi
»	III.	Degli obblighi del depositario	» 432
»	IV.	Degli obblighi del deponente	» 436
»	V.	Del deposito necessario	» ivi
CAPO	II.	Del sequestro	» 437
SEZ.	I.	Delle diverse specie di sequestro	» ivi
»	II.	Del sequestro convenzionale	» ivi
»	III.	Del sequestro o deposito giudiziario	» 438
TITOLO	XIX.	Del pegno	» 439
»	XX.	Dell'anticresi	» 442
»	XXI.	Della fideiussione	» 442
CAPO	I.	Della natura e dell'estensione della fideiussione	» ivi
»	II.	Degli effetti della fideiussione	» 445
SEZ.	I.	Degli effetti della fideiussione fra il creditore ed il fideiussore	» ivi
»	II.	Degli effetti della fideiussione fra il debitore ed il fideiussore	» 447
»	III.	Dell'effetto della fideiussione fra più fideiussori	» 449
CAPO	III.	Della fideiussione legale e della fideiussione giudiziale	» ivi
»	IV.	Dell'estinzione della fideiussione	» 450
TITOLO	XXII.	Della trascrizione	» 454
»	XXIII.	Dei privilegi e delle ipoteche	» 457
CAPO	I.	Dei privilegi	» 458
SEZ.	I.	Dei privilegi sopra i mobili	» ivi
§	I.	Dei privilegi generali sui mobili	» 459
§	II.	Dei privilegi sopra determinati mobili	» ivi
§	III.	Dell'ordine dei privilegi sopra i mobili	» 463
SEZ.	II.	Dei privilegi sopra gli immobili	» 464
CAPO	II.	Delle ipoteche	» 465
SEZ.	I.	Dell'ipoteca legale	» 466
»	II.	Dell'ipoteca giudiziale	» 467

		527
SEZ.	III. Dell'ipoteca convenzionale . . . pag.	468
»	IV. Della pubblicità delle ipoteche . . . »	469
§	I. Della iscrizione »	ivi
§	II. Delle rinnovazioni »	476
SEZ.	V. Dell'ordine fra le ipoteche »	477
»	VI. Degli effetti delle ipoteche riguardo al terzo possessore »	479
»	VII. Della riduzione delle ipoteche . . . »	483
»	VIII. Dell'estinzione delle ipoteche . . . »	484
»	IX. Della cancellazione delle iscrizioni . »	485
»	X. Del modo di liberare gl'immobili dalle ipoteche »	487
TITOLO XXIV.	Della separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede . . . »	491
»	XXV. Della pubblicità dei registri e della risponsabilità dei conservatori . . »	493
»	XXVI. Della spropriazione forzata degli immo- bili, della graduazione e della distri- buzione del prezzo fra i creditori. »	497
CAPO	I. Della spropriazione forzata »	ivi
»	II. Della graduazione e della distribuzione del prezzo fra i creditori »	500
TITOLO XXVII.	Dell'arresto personale. »	504
»	XXVIII. Della prescrizione »	504
CAPO	I. Disposizioni generali »	ivi
»	II. Delle cause che impediscono o so- spendono la prescrizione »	505
»	III. Delle cause per cui si interrompe la prescrizione »	507
»	IV. Del tempo necessario a prescrivere »	509
SEZ.	I. Disposizioni generali »	ivi
»	II. Delle prescrizioni di trenta e di dieci anni »	510
»	III. Delle prescrizioni più brevi »	ivi

(2)

INDICE
ALFABETICO ED ANALITICO
DEL
CODICE CIVILE
DEL REGNO D'ITALIA



FIRENZE
STAMPERIA REALE.

1865²

A

Abitazione; - Estensione e limiti del diritto di abitazione, art. 522, 523, 524; - Condizioni da adempiersi prima di esercitarlo, art. 525; - Obblighi di chi lo esercita, art. 526, 527; - Se si possa cedere od affittare, art. 528; - Come si perda, art. 529; - L'eredità del marito deve fornire l'abitazione alla vedova durante l'anno del lutto, art. 1415.

Accessione (Diritto di); - V. *Proprietà*.

Accettazione della donazione; - V. *Donazioni*.

Accettazione dell'eredità; - V. *Eredità*.

Accrescimento; - V. *Diritto d'accrescimento*.

Acque; - Servitù di scolo delle acque, art. 536; - Riparazioni e costruzioni di sponde od argini, rimozione d'ingombri, art. 537, 538, 539; - Come sia regolato l'uso delle sorgenti e corsi d'acqua naturali, art. 540 a 545; - Distanze da osservarsi negli scavamenti dei fossi o canali e nelle opere di condotta delle acque, art. 575 a 578; - Servitù della presa d'acqua, sua natura e come si eserciti, art. 619, 620, 623 a 628; - Concessioni di acqua, relativa interpretazione ed esecuzione, art. 621, 622; - Servitù attiva costituita dagli scoli derivanti dall'altrui fondo, art. 637; - Presunzione nascente da opere fatte sul fondo altrui per la condotta delle acque, art. 638; - Norme regolative della condotta delle acque nei rapporti fra gli utenti ed il proprietario del fondo soggetto al passaggio dell'acqua od altro concedente; diritti ed obblighi rispettivi, art. 648 a 656; - Disposizioni concernenti i consorzi, art. 657 a 661; - Sullicidio delle acque piovane, art. 591.

Acquedotti; - V. *Acque*.

Adozione; - A quali persone è permessa, art. 202; - Condizione per avere più figli adottivi, art. 203; - Cause d'incapacità assoluta o relativa di esser adottato, art. 204 a 207; - Qual consenso si richiede secondo i casi, art. 208, 209; -

Aggiunta del cognome dell'adottante, e diritti dell'adottato sull'eredità del medesimo, art. 210; - Doveri del padre e della madre adottivi, art. 211; - Obbligazione reciproca degli alimenti fra l'adottante e l'adottato, *ibid.*; - Diritti e doveri dell'adottato verso la sua famiglia naturale, art. 212; - Se l'adozione induca altri rapporti civili oltre le persone dell'adottante e dell'adottato, *ibid.* e art. 60; - Forme dell'adozione, art. 213 a 216; - Da qual giorno l'adozione produce i suoi effetti, art. 217; - Pubblicazione ed affissione del decreto ammissivo dell'adozione, art. 218; - Annotazione dell'atto di adozione nei registri dello stato civile, art. 219; - Successione legittima dei figli adottivi, art. 737.

Adulterio; - Può dar luogo a separazione dei coniugi, articolo 150.

Affinità; - Definizione dell'affinità, computazione delle linee e dei gradi, art. 52; - In quali gradi di affinità è vietato il matrimonio, art. 58, 59.

Affittamento; - V. *Locazione.*

Agenti diplomatici e consolari; - Sono incaricati di ricevere gli atti dello stato civile dei cittadini che si trovano fuori del regno, art. 368; - Entro qual termine ne devono trasmettere copia al ministero degli affari esteri, *ibid.*; - Deve essere presso di essi depositata copia autentica degli atti di nascita e di morte formati sui bastimenti quando approdano in un porto estero, art. 381, 396; - Loro obblighi relativi al ricevimento e consegna dei testamenti fatti a bordo delle navi, art. 796, 797.

Albergatori; - Sono risponsali degli effetti depositati nei loro alberghi dal viandante che vi alloggia, art. 1866, 1867; - Eccezione, art. 1868; - Hanno un privilegio sugli effetti stessi per le somministrazioni e le mercedi di cui sono in credito verso il viandante, art. 1958, n° 8.

Alberi; - V. *Piantagioni.*

Alienazione della dote; - V. *Dote.*

Alimenti; - Quando cessi l'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie, art. 133; - Obbligo ai figli

di somministrare gli alimenti ai loro genitori ed agli altri ascendenti che ne abbisognino, art. 139; - Fra quali altri congiunti corra la reciproca obbligazione degli alimenti, art. 140, 141; - Gradazione per la loro somministrazione, art. 142; - Modo di somministrarli e modificazioni nella loro quantità, art. 143, 144, 145; - Casi di cessazione di tale obbligo, art. 140, 144, 146; - In qual caso il genitore di un figlio naturale riconosciuto è tenuto a somministrargli gli alimenti, e viceversa, art. 186, 187; - Circostanze in cui il figlio naturale, del quale è vistato il riconoscimento, ha azione per ottenere gli alimenti, art. 193; - Proporzione dei medesimi, art. 752; - L'obbligazione degli alimenti, in caso di bisogno, è reciproca tra l'adottante e l'adottato, art. 211; - Quali cose comprenda il legato d'alimenti, art. 846; - Sua decorrenza, art. 867; - Può pretenderli la vedova sull'eredità del marito durante l'anno del lutto, se non percepisce i frutti ed interessi della dote, art. 1415; - Le somministrazioni di alimenti fatte al debitore ed alla sua famiglia negli ultimi sei mesi costituiscono un credito privilegiato, art. 1956.

Alluvione; - In che consista ed a favore di chi debba cedere, art. 453, 454; - Non ha luogo riguardo ai laghi ed agli stagni, art. 455.

Alveari; - Sono immobili per destinazione, art. 413; - Diritto al proprietario d'uno sciame di api d'inseguirle sul fondo altrui, art. 713; - Quanto dura tale diritto, *ibid.*

Amministrazione dei beni; - L'amministrazione dei beni dell'assente è devoluta a coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei medesimi, ed ai loro successori, art. 28; - Ai genitori compete l'amministrazione dei beni dei figli soggetti alla loro patria potestà, art. 224, 231; - Come si provveda qualora la madre passi a seconde nozze, art. 237, 238, 239; - Il tutore senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia non può fare che gli atti di semplice amministrazione dei beni del minore, art. 296; - Il minore emancipato può far da sè solo gli atti che non eccedono la semplice amministrazione, art. 317; - L'erede con beneficio

d'inventario ha l'obbligo di amministrare i beni ereditari, art. 969; - Amministrazione dei beni di un'eredità giacente, art. 982; - L'amministrazione dei beni dotali spetta al solo marito, art. 1399; - Passa alla moglie se vengono separati giudizialmente dai beni del marito, art. 1414; - La moglie ha il godimento e l'amministrazione dei suoi beni parafernali, art. 1427; - Può anche amministrarli il marito; effetti ed obblighi che ne derivano, art. 1428 a 1431; - Si applicano anche alla moglie che ha amministrato i beni del marito, art. 1432; - Al marito è attribuita l'amministrazione dei beni cadenti in comunione tra i coniugi, art. 1438.

Animali; - Quali animali sono beni immobili per destinazione del proprietario, art. 413; - Quali possono acquistarsi per accessione, art. 462; - Per occupazione, art. 711; - Diritto d'inseguire sul fondo altrui gli animali mansuefatti, art. 713; - In quali casi il proprietario di un animale è obbligato per danno cagionato da esso, art. 1154; - Entro qual termine deve proporsi l'azione redibitoria per i vizi da cui sono affetti gli animali comprati, art. 1505.

— V. *Bestiame - Soccida*.

Annotazioni; - V. *Ipotecche - Scritture private - Registri*.

Annullamenti; - V. *Nullità*.

Anticresi; - Diritti del creditore sull'immobile dato in anticresi, art. 1891, 1894; - Suoi obblighi, art. 1892; - Quando il debitore possa rientrare nel godimento dell'immobile stesso, art. 1893; - Se ne può stipulare la compensazione dei frutti cogli'interessi del debito, art. 1895; - Effetto dell'anticresi, art. 1897; - Quali disposizioni relative al pegno le sono applicabili, art. 1896.

Apertura della successione; - V. *Eredità*.

Apertura del testamento; - V. *Testamento*.

Apl; - V. *Alveari*.

Appalti; - V. *Locazioni d'opere*.

Appartamento mobiliato; - V. *Locazione delle case*.

Architetti; - Loro responsabilità per la rovina o pericolo di rovina degli edifici di cui impresero la costruzione, art. 1639;

- Se assunsero l'incarico per appalto, non è ammessa sotto verun pretesto la loro domanda per aumento del prezzo, art. 1640.

Arresto personale; - Come e per quali cause può essere ordinato, art. 2093, 2094, 2095; - È vietato per una somma principale minore di lire 500, art. 2096; - Contro quali persone non può ordinarsi o assolutamente o relativamente, art. 2097, 2098; - Non può eseguirsi simultaneamente contro il marito e la moglie per lo stesso debito, art. 2099; - Nè per l'esecuzione delle sentenze pronunciate dagli arbitri, art. 2100; - Dev'essere ordinato con la stessa sentenza che pronunzia la condanna, art. 2101; - Sua durata, art. 2102; - Se il debitore che l'ha subito possa essere arrestato o ritenuto per debiti contratti prima ed esigibili al tempo del suo rilascio, art. 2103; - In qual modo il debitore può liberarsi dall'arresto personale, art. 2104.

Artefici; - V. *Locazione d'opere*.

Ascendenti; - Diritti che loro competono sulla successione dei discendenti, art. 739, 740; - Possono dividere e distribuire tra i discendenti i beni che loro lasciano in eredità, art. 1044.

Assaggio; - Per quali sostanze è considerato come elemento essenziale della vendita, art. 1452.

Assegnamenti; - Se i figli abbiano azione verso i loro genitori per obbligarli a far loro un assegnamento per causa di matrimonio o per qualunque altro titolo, art. 147.

Assenti; - V. *Assenza*.

Assenza; - Quando ha luogo la presunzione di assenza, art. 20; - Provvedimenti pel tempo di assenza presunta, art. 21; - Dopo qual tempo si possa domandare al tribunale la dichiarazione d'assenza, art. 22; - Incombenti preliminari, art. 23; - Dichiarazione d'assenza, sua notificazione e pubblicazione, art. 24, 25; - Suoi effetti: apertura degli atti di ultima volontà dell'assente ed immissione nel possesso temporaneo dei beni del medesimo, art. 26; - Esercizio temporaneo dei diritti dipendenti dalla condizione della sua morte, *ibid.*: - Obbligo

di cauzione, *ibid.*; - Pensione alimentare a favore del coniuge dell'assente, *ibid.*; - Cautele in surrogazione della cauzione, quando questa non possa prestarsi, art. 27; - Effetti dell'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, art. 28; - Obblighi e diritti di coloro che l'hanno ottenuta, art. 29, 30, 31; - Esperimento dei diritti di altri pretendenti, art. 32; - In qual caso cessino gli effetti della dichiarazione d'assenza, art. 33; - Se è provato il tempo della morte dell'assente, chi sia ammesso alla sua successione, art. 34; - Gli immessi al possesso temporaneo rappresentano l'assente verso chi ha ragioni da far valere contro di esso, art. 35; - Quando si possa far luogo all'immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, e suoi effetti, art. 36, 37, 38; - Diritti dell'assente se ritorna od è provata la sua esistenza, art. 39; - Diritti dei suoi figli e discendenti, art. 40; - Disposizione pel caso in cui venisse provato il tempo della morte dell'assente, art. 41; - Effetti dell'assenza riguardo alle ragioni eventuali che possono competere all'assente, art. 42 a 45; - A quali persone sia commessa la cura e tutela de' suoi figli minori, art. 46, 47.

Assicurazioni; - Come siano vincolate le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o deterioramento delle cose soggette a privilegio od ipoteca, art. 1951.

Atti; - Norme d'applicazione delle leggi nazionali od estere alle forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà, ed alla loro esecuzione, art. 9 e 10 (disposizioni preliminari); - Per quali atti della moglie è necessaria l'autorizzazione maritale, art. 134, 1743; - Quali atti debbono farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità articoli 1314, 1382, 1978; - Quali debbono esser resi pubblici col mezzo della trascrizione, art. 1932, 1933; - Quelli seguiti in paese estero debbono essere legalizzati, art. 1935, 1990, 2033.

Atti di nascita, di matrimonio, di morte; - V. *Stato civile*.

Atti di ricognizione; - Fanno fede contro il debitore, i suoi eredi ed aventi causa; eccezione, art. 1340.

Atti esecutivi; - V. *Spropriazione forzata*.

Atto di comando; - V. *Precepto*.

Atto pubblico; - Quali convenzioni debbono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, art. 1314, 1382, 1978; - Definizione dell'atto pubblico, art. 1315; - In quali casi non vale che come scrittura privata, art. 1316; - Effetti dell'atto pubblico, art. 1317, 1318, - Le copie degli atti pubblici fanno fede come l'originale, osservate le debite formalità, art. 1333, 1334; - Se si possa esigere la presentazione in giudizio dell'atto originale, art. 1335; - Se e quando le copie possono servire di originale per estrarre altre copie, art. 1337; - In quali casi non valgono che come principio di prova o come semplice indizio, art. 1338, 1339.

Autore (Diritti di); - V. *Produzione dell'ingegno*.

Autorizzazione giudiziaria; - In quali casi è necessaria per supplire l'autorizzazione maritale, art. 136.

Autorizzazione maritale; - Per quali atti sia necessaria, art. 134, 1743.

Avi; - In qual caso loro spetti la tutela dei discendenti minori d'età, art. 214.

Avulsione; - Qual diritto competa al proprietario della parte di terreno staccata dal fiume o torrente per istantanea forza ed altrove trasportata, art. 456.

Avviso; - V. *Locazione*.

Avvocati; - Non possono rendersi cessionari delle liti, ragioni ed azioni litigiose di competenza dell'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, art. 1458; - Eccezione, *ibid.*; - È loro vietato di fare coi clienti patti e contratti sulle cose comprese nelle cause a cui prestano il loro patrocinio, *ibid.*; - Entro qual termine si prescrivono le azioni pel pagamento delle loro spese ed onorari, art. 2140; - Cinque anni dopo la decisione delle liti sono liberati dal render conto delle carte relative, art. 2143.

Azione di rescissione; - V. *Rescissione*.

Azione di riscatto; - V. *Riscatto convenzionale*.

Azione redibitoria; - Entro qual termine deve proporsi

dal compratore pei vizi inerenti alla cosa vendutagli, articolo 1505.

Azioni di nullità; - V. *Nullità*.

Azioni litigiose; - V. *Cessione*.

B

Benefizio dell'inventario; - Accettazione d'eredità col beneficio dell'inventario; relativa dichiarazione e trascrizione, art. 955 a 958, 1933, 1937, 1938; - Entro qual termine debbesi fare l'inventario, art. 959 a 963; - Condizione giuridica dell'erede nel decorso di detto termine, art. 964 a 966; - Effetti del beneficio d'inventario, art. 968 a 971; - Casi di decadenza dal medesimo, art. 967, 973, 974; - Provvedimenti nell'interesse dei creditori, art. 975, 976, 977; - Quali persone non possono accettare l'eredità che col beneficio dell'inventario, art. 930, 931, 932; - La moglie od i suoi eredi hanno diritto di accettare la comunione dei beni col beneficio d'inventario dopo il suo scioglimento, art. 1444.

Beni; - A quali leggi vadano soggetti secondo la loro qualità di mobili od immobili, art. 7 (disposizioni preliminari); - Loro definizione nel senso della legge, art. 406; - Distinzione dei beni immobili, art. 407; - Beni immobili per loro natura, art. 408 a 412; - Beni immobili per destinazione, art. 413, 414; - Beni immobili per l'oggetto a cui si riferiscono, articolo 415; - Distinzione dei beni mobili, art. 416; - Beni mobili per loro natura, art. 417; - Beni mobili per determinazione della legge, art. 418; - Altri beni considerati come mobili, art. 419, 420; - Che cosa comprendono le espressioni *beni immobili*, *effetti mobili*, *sostanza mobile*, art. 421; - Significato della parola *mobili* usata sola nella disposizione della legge o dell'uomo, art. 422; - Interpretazione delle espressioni *mobilia*, *mobiliare*, *casa mobiliata*, art. 423, 424; - Distinzione dei beni relativamente alle persone a cui appartengono, art. 425; - Come si distinguano i beni dello

Stato, art. 426 a 429; - Se siano alienabili, art. 430; - Beni delle provincie e dei comuni, art. 432; - Beni degl'istituti civili od ecclesiastici e degli altri corpi morali, art. 433, 434; - Beni dei privati, art. 435; - Effetti del possesso riguardo ai beni mobili, art. 707, 708, 709.

— V. *Proprietà*.

Beni dotali; - V. *Dote*.

Beni parafernali; - Quali sono, art. 1425; - In qual proporzione la moglie debbe con essi concorrere nei pesi del matrimonio, art. 1426; - Essa ne ritiene il dominio, l'amministrazione ed il godimento, art. 1427; - Quali obblighi incombono al marito amministratore dei beni parafernali con o senza procura, art. 1428 a 1431.

Beni stradotali; - V. *Beni parafernali*.

Bestiame; - L'affittuario ed il mezzaiuolo sono tenuti a fornire il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo, art. 1615, 1655.

— V. *Animali - Soccida*.

Binubato; - La madre che passa a seconde nozze perde l'amministrazione dei beni dei figli, salvo la venga conservata, art. 237, 238; - Limite delle disposizioni testamentarie del binubo a favore del nuovo coniuge, art. 770; - Passando la donna a secondo od ulteriore matrimonio, non s'intende ricostituita tacitamente la dote assegnata nel primo, art. 1390.

Bonificamenti di terre; - Diritti ed obblighi derivanti dalle operazioni di prosciugamento o bonificazione colla fognatura, con colmate od altri mezzi, art. 609 a 612.

Boschi; - Diritti ed obblighi dell'usufruttuario quando l'usufrutto cade sopra boschi cedui o di alto fusto, art. 485 a 490; - L'uso dei boschi e delle foreste è regolato da leggi particolari, art. 530; - Come sia regolato il taglio dei boschi nel contratto di massarizio, art. 1661.

Buona fede; - Suoi effetti, art. 116, 703 a 706, 933, 1126, 1146, 1148, 1149, 1759, 1762, 1851.

C

Caccia; - Ne è regolato l'esercizio da leggi particolari, art. 712.

Canali; - V. *Acque*.

Cancellazione delle iscrizioni; - V. *Ipotecche*.

Canone; - V. *Enfiteusi*.

Caparra; - V. *Obbligazioni*.

Carte domestiche; - V. *Registri*.

Casa mobillata; - V. *Beni mobili - Locazione*.

Casa; - V. *Costruzioni - Servitù prediali - Locazione*.

Caso fortuito; - Esime il debitore dal risarcimento dei danni ed interessi, se in dipendenza di esso non adempì la sua obbligazione, art. 1226.

Cauzioni; - Disposizioni circa la cauzione a prestarsi dal tutore, art. 292, 293; - Cauzione a cui è soggetto l'usufruttuario, art. 497; - Quali persone ne vadano esenti, *ibid.*; - Chi esercita i diritti di uso e di abitazione deve dare cauzione, art. 525.

Celebrazione del matrimonio; - V. *Matrimonio*.

Celibato; - Effetto della condizione di celibato apposta ad una disposizione testamentaria, art. 850.

Censo; - V. *Rendita*.

Cessione; - Quando sia perfetta la cessione di un credito, di un diritto o di un'azione, art. 1538; - Condizione richiesta perchè abbia effetto riguardo al debitore ed ai terzi, articoli 1539, 1540; - Quali cose comprende la vendita o la cessione di un credito, art. 1541; - Obblighi del cedente, art. 1542, 1543; - Durata della garanzia, art. 1544; - Effetto della vendita o cessione di un'eredità, art. 1545; - Diritto di colui contro cui fu ceduto un diritto litigioso, art. 1546; - Casi in cui cessa tale diritto, art. 1548; - Quando un diritto si può dire litigioso, art. 1547; - Quali persone non possono rendersi cessionarie delle liti, diritti ed azioni litigiose, delle quali devono trattare per ragione del loro ufficio, art. 1458.

— V. *Rendita*.

- Ciechi**; - Se dalla nascita sono inabilitati di diritto, art. 340;
- Non possono fare testamento segreto, art. 785.
- Cisterne**; - V. *Pozzi*.
- Cittadinanza**; - V. *Diritti civili*.
- Clauseole dei contratti**; - V. *Contratti*.
- Clauseole penali**; - V. *Obbligazioni - Transazioni*.
- Cocredi**; - V. *Eredità - Successioni - Divisione*.
- Collaterali**; - Come sia regolata la loro successione legittima, art. 740, 741.
- Collazione**; - V. *Eredità*.
- Colmate**; - V. *Bonificamenti di terre*.
- Colombi**; - I piccioni delle colombaie sono beni immobili per destinazione, art. 413; - Ove passino ad altre colombaie, si acquistano dai proprietari di queste, salvo il caso di frode, art. 462.
- Colonia**; - V. *Mezzadria*.
- Comodato**; - In che consista, art. 1805; - È gratuito, articolo 1806; - Le obbligazioni che ne derivano passano agli eredi; eccezione, art. 1807; - Obbligazioni del comodatario, art. 1808 a 1814; - Obbligazioni del comodante, art. 1815 a 1818.
- Compensazione**; - Quando abbia luogo, art. 1285, 1286, 1287; - Non sono di ostacolo le dilazioni concesse dal creditore, art. 1288; - Cause che impediscono la compensazione, art. 1289, 1291, 1292; - Il fideiussore può opporla per ciò che il creditore deve al debitore principale; non viceversa, art. 1290; - Quale compensazione può invocare il debitore in solido, *ibid.*; - Imputazione di più debiti compensabili, art. 1293; - La compensazione non può pregiudicare i diritti dei terzi, art. 1294, 1295.
- Compra**; - V. *Vendita*.
- Compratore**; - V. *Vendita*.
- Comuni**; - V. *Corpi morali*.
- Comunione dei muri**; - V. *Servitù prediali*.
- Comunione di beni**; - Quote dei partecipanti, art. 673, 674; - Uso delle cose comuni, contributo nelle spese, arti-

coli 675, 676; - Innovazioni, art. 677; - Amministrazione, art. 678; - Diritti di ciascun partecipante, art. 679; - Diritti dei creditori o cessionari di un partecipante, art. 680; - Scioglimento della comunione, art. 681; - Per quali cose non può essere domandato, art. 683; - Norme circa il recesso dalla comunione dei pascoli, art. 682; - Quali regole sono applicabili alle divisioni fra i partecipanti, art. 684.

— V. Società.

Comunione di beni fra coniugi; - Quale sia permessa e quando dev'essere stipulata, art. 1433; - Vi si possono introdurre patti speciali, art. 1434; - Quali beni non possono formarne oggetto, art. 1435; - Effetto della comunione, art. 1436; - Condizione richiesta acciò i beni mobili esistenti prima del matrimonio non cadano nella comunione, art. 1437; - A chi ne spetti l'amministrazione; norme relative, art. 1438, 1439; - Il patto di disuguaglianza negli utili, e di prelevamento a favore del sopravviveute non implica donazione, art. 1440; - Quale disuguaglianza non è ammessa, *ibid.*; - Cause di scioglimento della comunione, articolo 1441; - Quali motivi possono dar luogo alla separazione giudiziale dei beni, art. 1442; - Come la comunione si possa ristabilire, art. 1443; - È vietata la diversità dei patti, *ibid.*; - Facoltà alla moglie od a'suoi eredi di rinunciare alla comunione o di accettarla col beneficio d'inventario dopo il suo scioglimento, art. 1444; - Prelevamento di cose mobili ammesso nella divisione della comunione, art. 1445; - Non può però nuocere ai terzi, art. 1446.

Concessioni d'acqua; - V. Acque.

Condizioni; - Quali condizioni si hanno per non apposte nel testamento, art. 849, 850, 851; - Condizione che rende nulla la disposizione che la contiene, art. 852; - Effetti della condizione sospensiva e di quella negativa, art. 853 a 861; - Condizioni che rendono nulle le donazioni, art. 1065, 1066, 1067; - Quale sia l'obbligazione condizionale, art. 1157; - Condizione sospensiva e condizione risolutiva; loro effetti, art. 1158, 1163, 1164, 1165, 1167; - Condizione casuale e

potestativa, art. 1159; - Quali condizioni rendono nulla la obbligazione, art. 1160, 1161, 1162; - Come le condizioni debbono essere adempite, art. 1166; - Condizione negativa, quando si verifichi, art. 1168; - Effetto retroattivo della condizione adempita, art. 1170; - Atti conservativi, art. 1171.

Condotta delle acque; - V. *Acque*.

Conduttore; - V. *Locazione - Soccida*.

Conferma; - V. *Ratifica*.

Confessione delle parti; - È giudiziale o stragiudiziale, art. 1355; - Definizione ed effetto rispettivo, art. 1356, 1357, 1358; - In qual caso la stragiudiziale non può provarsi per testimoni, art. 1359; - Caratteri della confessione giudiziale o stragiudiziale, art. 1360; - Deve esser fatta da persone capaci di obbligarsi, art. 1361.

Confusione; - La confusione estingue di diritto il debito e il credito, art. 1296; - Suoi effetti nelle obbligazioni solidarie e fideiussorie, art. 1297.

Congedo; - V. *Locazione*.

Congiunti; - V. *Parentela - Successioni*.

Conigli; - I conigli delle conigliere sono beni immobili per destinazione, art. 413; - Se passano ad altra conigliera, si acquistano dal proprietario di questa, salvo il caso di frode, art. 462.

Coniugi; - Pensione alimentare da assegnarsi in caso di bisogno al coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta in forza delle convenzioni matrimoniali e per titolo di successione, art. 26; - Diritti e doveri dei coniugi fra loro, art. 130, 131, 132; - Loro diritti e doveri verso la prole, art. 138, 139; - Per quali cause può essere domandata la separazione tra i coniugi, art. 149 a 152; - Il coniuge maggiore di età e non separato legalmente è tutore di diritto dell'altro coniuge interdetto per infermità di mente, art. 330; - Diritti del coniuge superstite sulla successione legittima del coniuge defunto, art. 753, 754, 755; - Diritti nella successione testamentaria, art. 812, 813, 814; - Modo di soddisfarli, art. 819; - Non possono i coniugi farsi donazioni tra loro, art. 1054; - Non corre fra essi alcuna prescrizione, art. 2119.

— V. *Matrimonio - Binubato - Separazione - Contratto di matrimonio - Dote - Comunione di beni.*

Consanguineità; - V. *Parentela.*

Consenso; - V. *Matrimonio - Contratti.*

Conservatori delle ipoteche; - Come debbano procedere alle operazioni concernenti la trascrizione degli atti, la iscrizione delle ipoteche e la loro cancellazione, art. 1939, 1985, 1988, 2005, 2033, 2036; - Sono tenuti a dare copia dei loro atti o certificati negativi, e permettere l'ispezione dei registri nelle ore fissate dai regolamenti, art. 2066; - Debbono pure dare copia dei documenti depositati nei loro uffici, *ibid.*; - Loro obblighi e responsabilità circa la tenuta dei registri e le attribuzioni ad essi affidate, art. 2067 a 2075.

Consiglio di famiglia; - V. *Tutela - Emancipazione - Matrimonio - Interdizione.*

Consiglio di tutela; - V. *Tutela - Emancipazione - Matrimonio - Interdizione.*

Consoli; - V. *Agenti diplomatici.*

Consorzi; - V. *Acque.*

Consuetudini locali; - In quali casi sono applicabili nei contratti di locazione e di mezzadria, art. 1608, 1609, 1613, 1625, 1654.

Contratti; - Definizione del contratto, art. 1098; - Contratto unilaterale e bilaterale, art. 1099, 1100; - A titolo gratuito ed oneroso, art. 1101; - Di sorte o aleatorio, art. 1102; - Regole generali, art. 1103; - Requisiti essenziali per la validità dei contratti, art. 1104; - Persone incapaci di contrattare, art. 1106; - Da chi può opporsi l'incapacità, art. 1107; - Cause di mancanza del consenso, art. 1108; - Errori di diritto e di fatto; in quali casi producano la nullità del contratto, art. 1109, 1110; - Effetti della violenza, art. 1111, 1112, 1113; - Se le si possa equiparare il timore riverenziale, art. 1114; - In qual caso il dolo è causa di nullità del contratto, art. 1115; - Quali cose possono formare oggetto di contratto, art. 1116, 1117, 1118; - Causa dei contratti; si presume sino a prova contraria, art. 1119, 1120, 1121; -

Cause illecite, art. 1122; - Effetto dei contratti, art. 1123; - Non possono essere rievocati che per mutuo consenso o per cause autorizzate dalla legge, *ibid.*; - Come debbano essere eseguiti, art. 1124; - Se sia necessaria la tradizione della cosa negli atti traslativi della proprietà o di altro diritto, art. 1125; - Effetto del possesso di buona fede quanto ai mobili, art. 1126; - Presunzione riguardo agli eredi ed aventi causa, art. 1127; - Se si possa stipulare a vantaggio, o promettendo il fatto di una terza persona, art. 1128, 1129; - Effetto dei contratti per rapporto ai terzi, art. 1130; - Norme per l'interpretazione dei patti e delle clausole inserite nei contratti, art. 1131 a 1139.

— Quali contratti debbono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, ed essere trascritti all'ufficio delle ipoteche, art. 1314, 1932.

— V. *Obbligazioni*.

Contratti di sorte; - V. *Gioco - Scommessa*.

Contratto di matrimonio; - La società coniugale relativamente ai beni è regolata dalle convenzioni delle parti e dalla legge, art. 1376; - Quali patti, deroghe e rinunzie non si possono introdurre nelle convenzioni matrimoniali, art. 1379, 1380, 1381; - Queste devono stipularsi per atto pubblico, art. 1382; - Condizioni per la validità delle mutazioni o contro dichiarazioni, art. 1383; - Che cosa si richiede acciò abbiano effetto rispetto ai terzi, art. 1384; - Le convenzioni matrimoniali non possono cangiarsi dopo celebrato il matrimonio, art. 1385; - Se il minore abbia la capacità di prestare ad esse il consenso, art. 1386; - Condizione per la validità di quelle da stipularsi da un inhabilitato, art. 1387; - Come siano regolate le convenzioni matrimoniali dei figli di un interdetto, art. 334.

— V. *Dote*.

Contratto vitalizio; - Come può essere costituita la rendita vitalizia, art. 1789, 1790; - Debbe esser fatta per atto pubblico o per scrittura privata, art. 1314; - È soggetta a riduzione se eccede la porzione disponibile, art. 1794; -

È nulla se fatta a favore di chi è incapace di ricevere, art. 1791; - Sulla vita di quali persone può costituirsi, articoli 1792 a 1795; - Quale diritto attribuisce l'usufrutto di una rendita vitalizia, art. 482; - Da qual giorno comincia a decorrere quella lasciata per legato, art. 866; - Effetti del contratto vitalizio tra le parti contraenti, art. 1796 a 1799; - Se la rendita vitalizia sia sequestrabile, art. 1800; - Se si estingua per la perdita dei diritti civili, art. 1801.

Contro-dichiarazioni; - Effetto delle contro-dichiarazioni fatte per privata scrittura, art. 1319; - Condizioni per la validità delle contro-dichiarazioni nelle convenzioni matrimoniali, art. 1383, 1384.

Convenzioni; - V. *Contratti - Obbligazioni*.

Copie degli atti; - V. *Atto pubblico - Scritture private*.

Corpi morali; - Quelli legalmente riconosciuti sono considerati come persone e godono dei diritti civili, art. 2.

— Disposizioni regolative dei beni degli istituti civili ed ecclesiastici e degli altri corpi morali, art. 433, 434; - Durata dell'usufrutto stabilito in favore di comuni o di altri corpi morali, art. 518; - Formalità per l'accettazione delle eredità devolute ai corpi morali, art. 932; - E per l'accettazione delle donazioni loro fatte, art. 1060; - Gli amministratori dei medesimi non possono comprarne i beni, art. 1457.

Corredo nuziale; - È soggetto a collazione nella divisione tra coeredi figli o discendenti, art. 1007.

Corpi d'acqua; - V. *Acque*.

Cosa giudicata; - Costituisce una presunzione legale, articolo 1350.

Costituzione di rendita; - V. *Rendita*.

Costituzione dotale; - V. *Dote*.

Costituzione in mora; - Per quali modi il debitore viene costituito in mora, art. 1223.

Costruzioni; - Effetto giuridico delle costruzioni fatte sul suolo proprio con materiali altrui, o viceversa, o con materiali e sul suolo di altri, art. 449, 450, 451.

— V. *Servità prediali - Locazioni d'opere*.

Creditori; - V. *Contratti - Obligazioni - Fideiussione - Pegno - Privilegi - Ipoteche.*

Curatori; - In quali casi si addivenga alla nomina di un curatore speciale ai figli soggetti alla patria potestà, art. 224, 225, 233; - Istanza per la nomina di un curatore al ventre, art. 236; - Nomina di un curatore speciale ove nasca conflitto d'interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, art. 246; - Chi istituisce erede un minore può nominargli un curatore speciale per la sola amministrazione delle sostanze che gli trasmette, art. 247; - Nomina di un curatore al minore emancipato, e chi sia secondo i casi curatore di diritto, art. 314, 315; - Circostanza in cui debb'essergli nominato un curatore speciale, art. 316; - A chi spetta la nomina di un curatore all'inabilitato, art. 339; - Curatore dell'eredità giacente; suoi obblighi ed attribuzioni, art. 980 a 983; - I curatori non possono comprare i beni delle persone soggette alla loro cura, art. 1457, - Nè corre tra di loro la prescrizione, art. 2119.

D

Danni; - Come possa provvedersi chi teme che gli sovrasti danno da un'opera nuova, da un edificio od altro oggetto, art. 698, 699; - Ogni fatto dell'uomo arrecante danno altrui dà luogo a risarcimento, art. 1151, 1152; - Obbligazione pel danno cagionato dalle persone di cui si deve rispondere, o dagli animali o cose che si possiedono, art. 1153, 1154, 1155; - Solidarietà, art. 1156; - In quali casi il debitore è tenuto al risarcimento dei danni, art. 1225, 1226; - Norme per determinarli, art. 1227 a 1231.

— V. *Deterioramenti.*

Debiti; - La somma pagata per estinguere i debiti del figlio o discendente è soggetta a collezione, art. 1007; - In qual modo debbono i coeredi contribuire al pagamento dei debiti ereditari, art. 1027 a 1033.

Debitori; - V. *Contratti - Obligazioni - Fideiussione - Pegno - Privilegi - Ipotecche - Arresto personale.*

Delegazione; - In che consista; quando produca novazione, art. 1271; - Suoi effetti, art. 1272; - Quali eccezioni non può opporre il debitore che l'ha accettata, art. 1278.

Delitti; - Obbligo del risarcimento dei danni che ne derivano, art. 1151; - Per essi i minori sono pareggiati ai maggiori di età, art. 1306; - Per le obbligazioni che ne nascono è sempre ammessa la prova testimoniale, art. 1348.

Deposito; - Che cosa sia, e come si distingua, art. 1835, 1836; - Carattere del deposito propriamente detto, art. 1837; - È volontario o necessario, art. 1838; - Come ha luogo il deposito volontario e da chi si può fare, art. 1839 a 1842; - Obblighi del depositario, art. 1843, 1844; - Non è responsabile per gli accidenti prodotti da forza maggiore, art. 1845; - Fatti ad esso vietati, art. 1846, 1847; - Come ed a chi si deve restituire la cosa depositata, art. 1848 a 1857; - Luogo e tempo della restituzione, art. 1858, 1859, 1860; - Come si estingue ogni obbligazione del depositario, art. 1861; - Obblighi del deponente, art. 1862, 1863; - Qual è il deposito necessario, e quali regole gli sono applicabili, art. 1864, 1865; - Responsabilità degli osti ed albergatori per gli effetti depositati entro i loro alberghi dal viandante che vi alloggia, art. 1866, 1867; - Eccezione, art. 1868; - Pel deposito necessario è ammessa in ogni caso la prova testimoniale, art. 1348.

Deposito dei testamenti; - V. *Testamento.*

Deposito della cosa dovuta; - V. *Pagamento.*

Deposito di cosa controversa; - V. *Sequestro.*

Derivazioni d'acqua; - V. *Acque.*

Deterioramenti; - In qual modo si compensano in fine dell'usufrutto quando ebbero luogo senza grave colpa dell'usufruttuario, art. 495; - Responsabilità pei guasti e deterioramenti imputabili della cosa donata soggetta a collazione, art. 1020; - Obbligazione del marito pel deterioramento dei beni dotali avvenuto per sua negligenza, art. 1408; - Con-

seguenza dei deterioramenti della cosa venduta di cui si verifica l'evizione, art. 1487, 1488; - Il conduttore è obbligato pei deterioramenti della cosa locata avvenuti per sua colpa, art. 1588; - Così pure il comodatario per la cosa ricevuta in prestito, art. 1812; - I deterioramenti avvenuti senza colpa del depositario sono a carico del deponente, art. 1849; - Il creditore pignoratizio è responsabile del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza, articolo 1885.

Dichiarazione d'assenza; - V. *Assenza*.

Difetti della cosa venduta; - V. *Vizi*.

Diffidamento; - V. *Locazione*.

Diritti civili; - Quali persone e corpi morali ne godano, art. 1 a 3; - Chi sia reputato cittadino per l'effetto del godimento dei diritti civili, art. 4 a 10; - Casi in cui la cittadinanza si perde, art. 11 e 14; - Come si possa recuperare, art. 13 e 14; - Da qual giorno ha effetto l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza, art. 15.

Diritti di successione; - V. *Successioni*.

Diritti litigiosi; - V. *Cessione*.

Diritto d'accessione; - V. *Proprietà*.

Diritto d'accrescimento; - Quando abbia luogo fra i coeredi ed i collegatari, art. 879, 880, 881, 884, 885; - Obblighi inerenti, art. 882, 887; - In caso contrario come si devolva la porzione dell'erede o legatario mancante, articoli 883, 886.

Diritto di passaggio; - V. *Servitù prediali*.

Diritto di rappresentazione; - V. *Successioni*.

Diritto di riscatto; - V. *Riscatto convenzionale*.

Discendenti; - In qual modo succedano ai loro ascendenti, art. 736; - Hanno diritto alla legittima, art. 806.

Dispense; - V. *Matrimonio - Tutela*.

Disposizioni testamentarie; - V. *Testamento*.

Distanze; - V. *Servitù prediali*.

Divisione; - Diritto di chiederla, quando si può proibire, art. 984, 985; - Divisione amichevole, art. 986; - Divisione

giudiziale; diritto dei coeredi di aver la loro parte in natura, art. 987; - In quali casi si fa luogo alla vendita dei beni agl'incanti; procedimento relativo, art. 987 a 990; - Collazione, prelevamenti, art. 991, 992; - Norme a seguirsi nella formazione delle quote e nella loro estrazione, art. 993 a 998; - Consegna dei documenti, art. 999; - Effetti della divisione e garanzia delle quote, art. 1034 a 1037; - Per quali cause è ammessa l'azione di rescissione e come si eserciti, art. 1038 a 1041; - Modo di troncarne il corso, art. 1042; - Quando cessi il diritto di promuoverla, art. 1043; - Divisione che possono fare il padre, la madre e gli altri ascendenti fra i loro figli e discendenti, art. 1044, 1045, 1046; - In qual caso è nulla, art. 1047; - Per quali cause può essere impugnata, art. 1048; - Ipoteca legale competente ai coeredi per pagamento dei rifacimenti e conguagli, art. 1969.

— V. *Comunione di beni - Società.*

Dolo; - Suoi effetti, art. 1038, 1077, 1108, 1115, 1305, 1746.

Domicilio; - In qual luogo è riputato esistere il domicilio civile di una persona, ed in quale la sua residenza, art. 16; - Qual fatto importi cangiamento di domicilio, art. 17; - Domicilio della moglie, del minore non emancipato e del maggiore interdetto, art. 18; - Elezione di domicilio, art. 19; - Come venga annotato il cambiamento di domicilio nell'atto d'iscrizione ipotecaria, art. 1965.

Donazioni; - Definizione e carattere della donazione, articoli 1050, 1051; - Casi d'incapacità assoluta e relativa di disporre e di ricevere per donazione, art. 1052 a 1055; - La moglie non può donare senza l'autorizzazione del marito, art. 134; - Forma ed effetto della donazione, art. 1056, 1057; - Come e da chi se ne fa l'accettazione, art. 1057 a 1061; - Effetto dell'accettazione, art. 1062; - Se si ammetta l'impugnazione o la restituzione in intero per la sua mancanza, art. 1062, 1063.

— Quali beni può la donazione comprendere, art. 1064; - Casi di nullità o d'inefficacia totale o parziale delle donazioni, art. 1056, 1064 a 1070, 1075; - Diritto di reversibilità; suo

effetto, art. 1071, 1072; - Nullità delle sostituzioni, art. 1073; - Riserva di uso o di usufrutto, art. 1074, 1076; - In quali casi il donante è tenuto a garanzia per l'evizione delle cose donate, art. 1077; - Per quali cause può la donazione esser revocata, ed effetti della revocazione, art. 1078 a 1086, 1089; - Donazioni che rimangono irrevocabili, art. 1087; - Garanzia dei diritti dei terzi, art. 1088; - In qual tempo si prescrive l'azione di revocazione per sopravvenienza di figli al donante, art. 1090; - Riduzione delle donazioni eccedenti la porzione disponibile al tempo della morte del donante, art. 1091; - Da chi può essere domandata, art. 1092; - Con quali regole vi si proceda, art. 1093 a 1096; - Le donazioni vanno soggette a collazione tra coeredi figli o discendenti del donante, art. 1001; - Quali donazioni ne sono esentate, art. 1004, 1005, 1006; - Effetto della conferma, ratifica o volontaria esecuzione di una donazione per parte degli eredi o aventi causa dal donante, dopo la morte di questo, art. 1311.

Donne; - Le donne straniere acquistano la cittadinanza maritandosi a cittadini, art. 9; - Le cittadine la perdono maritandosi a stranieri, art. 14; - A qual età possono contrarre matrimonio, art. 55; - Non possono assumere gli uffici tutelari, eccettuate le ascendenti e le sorelle germane non maritate, art. 268; - Sono esenti dall'arresto personale, salvo le disposizioni del codice di commercio, art. 2097.

Donne maritate; - Sono incapaci di contrattare nei casi espressi dalla legge, art. 1106; - Se si possa pretendere il rimborso di ciò che venne ad esse pagato in forza di un'obbligazione annullata, art. 1307.

— *V. Matrimonio - Moglie - Coniugi.*

Dote; - In che cosa consiste, art. 1388; - Quali beni possono esserne oggetto, art. 1389; - Se la donna passa a secondo od ulteriore matrimonio, non s'intende tacitamente ricostituita, art. 1390; - Non si può costituire nè aumentare dai coniugi durante il matrimonio, art. 1391; - Risoluzione di alcuni casi di costituzione dotale fatta dai genitori o da uno soltanto di essi, art. 1392 a 1395; - Garanzia della dote,